

REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 settembre 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 550/93⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e classificate nel codice NC 8712 00. Con il regolamento (CEE) n. 1607/93⁽³⁾, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo non superiore a due mesi.

B. Procedura successiva

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti qui di seguito elencate hanno presentato osservazioni per iscritto.

Esportatori della Repubblica popolare cinese:

- Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corporation
- Shanghai Bicycle Group
- Qingdao Bicycle Industrial Corporation
- Ghangzhou Golden Lion Bicycle Manufacturing & Trading Corp.

- Xiamen Bicycle Company
- Anyang Bicycle Industry Company
- China Henan Light Industrial Products Imp./Exp. Corp.
- Tianjin Bicycle Imp. & Exp. Corporation
- Hubei Provincial International Trade Corporation
- China North Industry Corporation
- China Bicycles Company (Holdings) Limited
- Asia Bicycles Co. Ltd
- Catic Bicycle Co. Ltd
- Sino-Danish Enterprises Co. Ltd
- Hanji Town Waimanly Manufactory

Produttori comunitari:

- Hawk Cycles Ltd
- Derby Cycle Werke GmbH
- Cycleurope
- Raleigh Industries Limited
- Bicicletas de Alava SA
- Gazelle BV

Importatori e operatori commerciali indipendenti:

- Scott (Europa) SA Svizzera
- Chung Wai Manufactory Limited, Hong Kong
- Halfords Ltd, Regno Unito.

Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione.

- (3) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni su tali informazioni.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 1.